Registrato a Cervignano del Friuli il 4 MAR. 2024
Allegato A all'Atto n. 271 Serie 3

IL COORDINATORE DI TEAM
Guido Tonazzolo

STATUTO – "MOSTRIAMO INSIEME A.P.S."

***

ART. 1 – (Costituzione, denominazione e sede)

È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, della normativa in materia e del Codice civile, l'Ente del Terzo Settore denominato: MOSTRIAMO INSIEME A.P.S. (ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE).

L'ente assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo APS o la locuzione "associazione di promozione sociale" o potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore

L'associazione ha sede legale in viale Giuseppe Verdi 48 – (34074, GO), nel Comune di MONFALCONE.

Il trasferimento della sede legale nel comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 (Statuto)

L'associazione di promozione sociale "MOSTriamo Insieme A.P.S." che è apolitica, apartitica, senza scopo di lucro e assicura la democraticità ed elettività della propria struttura, è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del D. Lgs. 3/7/2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, delle leggi regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea su proposta dell'organo di amministrazione delibera dell'adozione dell'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Le eventuali successive modifiche ed integrazioni al suddetto regolamento vengono adottate dall'assemblea ordinaria.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza tutti gli associati; esso costituisce l'insieme delle regole fondamentali di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole generali della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 - (Finalità e attività)

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più delle attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'attività di interesse generale oggetto dell'associazione è l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato ed esercita in via esclusiva o principale le attività di interesse

generale di cui al D.lgs. 117/17 (lettera i) art.5 comma 1), senza scopo di lucro, con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che l'associazione si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- proporre ed organizzare iniziative interculturali (ad esempio, convegni, mostre, seminari) orientate a far conoscere la cultura e la lingua bosniaca e macedone nel contesto locale;
- proporre ed attuare iniziative di dialogo fra le diverse culture al fine di rendere effettivo l'inserimento della comunità bosniaca e macedone nel territorio locale nell'ottica della più ampia fruizione dei diritti umani;
- promuovere e favorire la conoscenza della lingua e della cultura bosniaca e macedone fra i giovani bosniaci e macedoni nati in Italia;
- promuovere ed attuare iniziative orientate a favorire la conoscenza di aspetti particolari della cultura tradizionale bosniaca e macedone;
- promuovere ed attuare iniziative culturali per favorire il dialogo fra le religioni in un clima di rispetto reciproco, favorendo la conoscenza della convivenza fra le culture propria dell'esperienza bosniaca e macedone.

L'organizzazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale come previsto dall'art. 6) D.Lgs. 117/17. L'individuazione di tali attività è operata dall'organi di amministrazione.

Potrà inoltre organizzare festival ed eventi o rappresentazioni o corsi.

Potrà infine organizzare le suddette attività anche mediante la raccolta organizzata e continuativa di fondi, compresa la sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o l'erogazione di beni o servizi di modico valore. A tal fine potrà utilizzare risorse proprie, ma anche di terzi, ex art. 7 D.Lgs. 117/17.

ART. 6 - (soci, associati e loro Ammissione)

Sono soci dell'associazione tutte le persone fisiche che facendone richiesta, condividono le finalità dell'associazione e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato ed annotata prontamente nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo di amministrazione (L'organo di amministrazione) comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di diniego di ammissione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea.

L'organo di amministrazione provvederà a convocare l'assemblea chiamata a deliberare sul diniego di ammissione, entro 15 giorni dalla richiesta dell'aspirante socio non ammesso.

La decisione sull'esclusione del richiedente non potrà avvenire per motivi discriminatori in genere, né per motivi religiosi, di razza, sesso o inclinazione politica e/o sessuale.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso – a condizione che il pagamento della quota annuale avvenga regolarmente.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei o una partecipazione temporanea/a tempo all'associazione.

La quota associativa è intrasmissibile, nemmeno in caso di morte e non è ripetibile.

ART. 7 - (Diritti e doveri dei soci/associati)

I soci dell'associazione hanno:

il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi (elettorato attivo e passivo);
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, esaminare i libri sociali e consultare i verbali;
- denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del codice del Terzo settore;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati ed in regola con la quota. Ciascun associato ha diritto ad un voto. In caso di minorenne il voto spetta al genitore che esercita la potestà genitoriale o tutore.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e il regolamento interno una volta adottato;
- svolgere la propria attività in favore della associazione e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 8 (Qualifica e qualità di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile in quanto svolta mediante la messa a disposizione del tempo personale e le proprie capacità per libera scelta ai fini di solidarietà a favore della comunità e/o del bene comune con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività del volontario è svolta senza fine di lucro e non può essere retribuita in alcuna forma, nemmeno dal beneficiario. Resta salvo il diritto di rimborso alle spese documentate per l'attività prestata, effettivamente sostenute nei limiti e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione, e comunque ai sensi di legge.

ART. 9 - (Recesso ed esclusione del socio)

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo di amministrazione che riferisce alla prima assemblea.

Il socio che contravviene o non osserva i doveri stabiliti dallo statuto o per gravi motivi può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni e controdeduzioni dell'interessato.

Il socio escluso può chiedere in appello la revisione della decisione all'assemblea.

È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 10 - (Organi sociali)

Gli organi dell'associazione sono:

1 Assemblea dei soci,

2 Organo di amministrazione.

Tale organo di amministrazione che l'assemblea dei soci nomina liberamente, è eletto nel rispetto della democraticità e rappresentanza della struttura.

3 Presidente.

Per l'incarico di Presidente si fa riferimento a quanto previsto dal successivo art. 16.

L'istituzione di un Organo di controllo e/o di un revisore dei conti potrà essere deliberata al verificarsi delle condizioni di legge nei casi previsti dagli artt. 30 e 31 del D.Lgs. 117/17. Qualora l'associazione dovesse superare i limiti di cui all'art. 31, comma 1 D.Lgs. 117/17 la revisione legale dei conti può essere esercitata dall'organo di controllo, che dovrà essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Si rinvia a quanto specificato agli articoli 17 e 18.

ART. 11 - (Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

I soci hanno diritto di voto se iscritti nel libro sociale da tre mesi ed in regola con il versamento delle quote sociali.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione scritta può avvenire con qualsiasi mezzo, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone e/o per deliberazioni riguardanti la loro esclusione.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante (nominato dall'assemblea a maggioranza dei presenti) e conservato in apposito registro presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12 - (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio;
- approva, quando previsto, il bilancio sociale predisposto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sul ricorso avverso l'esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e le sue modificazioni;
- delibera –in sede straordinaria- sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera –in sede straordinaria- lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 - (Validità Assemblee)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente in proprio o rappresentata in delega la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi in giorno successivo, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di cinque deleghe.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Per i voti segreti deve essere garantita la impossibilità di risalire a chi ha espresso il voto.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti in proprio e /o rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone. Il voto può essere segreto se o quando l'Assemblea, a maggioranza dei presenti, lo ritenga opportuno.

L'assemblea straordinaria:

- approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei 2/3 dei presenti;

- scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di ¾ dei soci. Tale maggioranza è inderogabile.
- Decide col voto favorevole di ¾ dei soci anche il caso di trasformazione, scissione o fusione.

ART. 14 - (Verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale da un componente dell'assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e, a proprie spese, di trarne copia.

ART. 15 - (Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione è composto da almeno 3 membri e fino ad un massimo di 15 membri eletti dall'assemblea tra i propri associati appartenenti a qualsiasi categoria di soci.

L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Dura in carica per n. 4 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per massimo n. 3 mandati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui l'organo di amministrazione fosse composto da soli tre membri, è validamente costituito quando sono presenti tutti i componenti.

Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea o limitati in sede di nomina; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

Agli amministratori cessati subentrano i primi candidati non eletti. Qualora fosse esaurita la lista dei candidati non eletti si procederà a convocare un'assemblea per le elezioni suppletive.

L'organo di amministrazione, tra i suoi componenti –tutti soci- elegge a maggioranza assoluta dei voti il Presidente, il Vice presidente, il segretario ed il tesoriere. Il Vice-presidente può svolgere le funzioni di segretario, ed il segretario può svolgere la funzione di tesoriere.

ART. 16 - (Presidente)

Il Presidente è scelto dell'organo di amministrazione tra i propri membri ed ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede di diritto l'organo di amministrazione e l'assemblea, convoca l'assemblea dei soci e l'organo di amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Anch'esso è rieleggibile per 3 mandati.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente (nominato in seno all'organo di amministrazione) sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/17. L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 (Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/17ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 19- (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e

comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runts.

- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.

ART. 20 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

All'associazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti di organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo o capitale, durante la propria esistenza ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017.

Ha altresì l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, previste.

ART. 21 (Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono predisposti annualmente dell'organo di amministrazione. L'esercizio sociale decorre dal 01/01 di ogni anno e chiude al 31/12. I documenti sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e/o delle eventuali loro modifiche e/o integrazioni.

Il Bilancio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Il bilancio è depositato presso il Registro Unico Nazionale del terzo settore, entro il trenta giugno di ogni anno o comunque nei termini di Legge.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale dell'attività di raccolta di fondi a qualsiasi titolo effettuata, e ne dà conto nella nota integrativa al bilancio.

ART. 22 (Bilancio sociale)

Qualora l'associazione, nei casi e modi previsti dalla Legge o per delibera volontaria in sede di assemblea ordinaria da valere per l'esercizio successivo alla delibera di adozione, fosse tenuta o assoggettata all'obbligo di redazione del bilancio sociale, lo stesso è redatto nei modi previsti dell'art. 14 del D. Lgs. 117/2017. L'organo amministrativo è fin d'ora –salvo rendiconto alla prima riunione- autorizzato ad attrezzare l'associazione per il regolare assolvimento di ogni adempimento previsto.

ART. 23 (Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 24 (Responsabilità ed Assicurazione dei volontari)

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 13, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere favorevole dell'ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D.lgs 117/17 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 26 - (Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a) il libro degli associati tenuto dall'organo di amministrazione;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dall'organo di amministrazione;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto -su domanda all'organo amministrativo- di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, ed entro 15 giorni dalla richiesta formulata all'organo di amministrazione stesso, estrarne copia.

ART. 27 - (Disposizioni finali e transitorie)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Nel regolamento eventualmente adottato dall'assemblea in apposita riunione, dovranno essere determinati, tra l'altro:

I termini diversi di convocazione dell'assemblea per la delibera sul ricorso dell'aspirante socio in caso di esclusione da parte dell'organo di amministrazione;

le modalità per l'esame dei libri sociali da parte dei soci;

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del R.U.N.T.S. medesimo.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.